



CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Appalti e Centrale Acquisti
tel. 011/6401 399 fax 011/6401.221

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AI SERVIZI ED AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011

ARTICOLO 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo **originale*** per stampanti, in dotazione agli Uffici ed ai Servizi comunali, come specificato nell'allegata scheda tecnica.

Gli articoli forniti dovranno essere conformi a quanto indicato nella suddetta scheda tecnica, nonché ai prodotti offerti in sede di gara.

I quantitativi riportati nella scheda tecnica a titolo meramente indicativo potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di ordinazione, in relazione al fabbisogno effettivo che si verrà a determinare nel corso del contratto.

ARTICOLO 2 – DURATA E IMPORTO

L'appalto ha una durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza al 31.12.2011.

La ditta aggiudicataria si obbliga irrevocabilmente ad eseguire la provvista nella misura che verrà richiesta negli ordinativi di fornitura della scrivente Amministrazione, per un importo di spesa presunto contrattuale annuo pari ad € 38.400,00 Iva esclusa.

L'Amministrazione Comunale, nel corso del contratto, si riserva la facoltà di modificare, anche temporaneamente, i quantitativi riportati nella scheda tecnica a titolo meramente indicativo, nei limiti del 20% in più o in meno. Dette modifiche saranno ovviamente assoggettate alle stesse condizioni del contratto.

In considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto – mera fornitura ed attività limitata alla consegna di beni presso il Palazzo Comunale – ed in assenza di rischi interferenziali, ai sensi dell'art 26, comma 5, D.lgs. n. 81/2008, non è necessario procedere alla predisposizione del DUVRI ed alla stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che, in ragione di quanto esposto, risultano essere pari a zero.

ARTICOLO 3 – PREZZI

I prezzi contrattuali devono intendersi fissi ed invariabili per qualsivoglia ragione, anche se imprevista o dettata da variazione di mercato, e si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, per l'intera durata della fornitura.

Con il prezzo offerto si intendono interamente compensati dal Comune tutti gli oneri inerenti rilievi e verifiche in loco, trasporto, oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali o di altra natura, relativi alla manodopera ed ogni altra spesa necessaria, afferente e conseguente alla perfetta esecuzione della fornitura.

Per materiale di consumo originale si intende quello prodotto dalla stessa azienda che ha prodotto l'apparecchiatura sulla quale lo stesso viene installato. Non verranno pertanto prese in considerazione offerte riferite a cartucce, toner...cd rigenerati ovvero cartucce originali che hanno subito un processo di svuotamento, ripulitura e riempimento con nuove polveri di toner/inchiostro pari all'originale, nonché riferite ai cd toner compatibili/equivalenti ovvero cartucce non originali di diversa produzione ancorché nuove di fabbrica compatibili con la stessa apparecchiatura.

ARTICOLO 4 – CONSEGNA MATERIALE E GARANZIA

Per ogni consegna la ditta aggiudicataria riceverà apposito buono d'ordine, inoltrato a mezzo telefax, da parte del Servizio centrale Acquisti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'Ente, alla consegna del materiale richiesto presso il Magazzino economale – Via Principessa Clotilde, 8.

Sono a carico della ditta affidataria le operazioni di scarico fino alla destinazione finale della merce nel magazzino suddetto.

ARTICOLO 5- VIZI E RITARDI NELL'ADEMPIMENTO – PENALI

La ditta aggiudicataria, nel caso in cui il materiale fornito non risulti conforme ai requisiti richiesti, o presenti alterazioni, abrasioni od altri vizi, dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro ed alla sostituzione del materiale difettoso, previa denuncia degli stessi vizi da parte dell'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla consegna del materiale o comunque dalla scoperta degli stessi. Nessun onere incomberà alla ditta in caso di ritardata od omessa denuncia da parte dell'Amministrazione. La sostituzione del materiale dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla denuncia dei vizi.

Qualora la ditta aggiudicataria non rispetti i termini di consegna di cui all'art.4 o quelli indicati al primo comma del presente paragrafo, sarà soggetta all'applicazione delle seguenti penali:

- a) fino a cinque giorni naturali e consecutivi, una penale pari a €125,00
- b) fino a dieci giorni naturali e consecutivi, una penale pari a €270,00
- c) fino a quindici giorni naturali e consecutivi, una penale pari a €450,00
- d) oltre i quindici giorni naturali e consecutivi, una penale pari a €1.000,00

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le relative contro-deduzioni entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

La penalità non sarà addebitata qualora la ditta aggiudicataria dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a sé non imputabile. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture emesse o sulla cauzione definitiva versata in sede di sottoscrizione del contratto.

Qualora il ritardo nelle consegne della merce ordinata e/o nelle consegne riguardanti la sostituzione della merce difettosa si ripeta per due volte consecutive, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare la fornitura ad altra ditta compresa nell'elenco di quelle partecipanti alla gara, sulla base dei criteri utilizzati per l'aggiudicazione originaria, salvo il diritto di rivalersi sulla ditta inadempiente delle maggiori spese e dei danni ad essa derivanti dal ritardo stesso. Le suddette penali non verranno applicate nel caso in cui il ritardo sia dovuto a inadempienze dell'Amministrazione Comunale, previa necessaria e documentata prova da parte della ditta di dette inadempienze.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTO FATTURE

Le fatture, perfettamente conformi alle vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, dovranno altresì precisare il numero di impegno di spesa e la voce di capitolo relativa alla fornitura, comunicati nell'ordinativo dal Servizio Centrale Acquisti, e saranno ammesse al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, decorrenti dalla data di registrazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Il pagamento si considererà effettuato con l'emissione del mandato.

Nel caso in cui la fornitura non risulti regolarmente effettuata, nonché nei casi indicati nell'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale sospenderà la liquidazione della fattura ed attenderà, per il relativo e conseguente pagamento della stessa, la regolare esecuzione della fornitura.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dal Subappaltatore, il codice unico

di progetto (CUP) relativo all'intervento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della presente fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Amministrazione appaltante, pena la revoca dell'aggiudicazione, apposita comunicazione ex art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 (comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010).

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore quanto dell'Amministrazione contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto.

ARTICOLO 8- GARANZIA E CAUZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva con le modalità indicate dall'art.113 del D.Lgs.163/06.

Qualora nel corso del contratto il deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, la ditta dovrà reintegrarlo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione, sotto pena di risoluzione del contratto.

La cauzione sarà operativa ed efficace per tutta la durata del contratto e verrà svincolata solo allo scadere del stesso e a seguito dell'avvenuto, puntuale ed esatto adempimento degli impegni derivanti dal medesimo.

La Ditta aggiudicataria garantisce i prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della loro effettiva consegna all'Amministrazione contraente ivi compreso il caso in cui la relativa data di scadenza sia impressa dal produttore sulla confezione.

ARTICOLO 9 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa contrattuale inerente il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria, pertanto, nei casi e secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si impegna ad addivenire alla sottoscrizione del contratto scritto con l'Amministrazione entro e non oltre il termine indicato nella relativa comunicazione inoltrata dall'Ufficio Contratti, pena la revoca dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento del fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con contratto, che si protragga oltre i termini fissati nel presente capitolato speciale d'appalto e ritenuti essenziali (v. artt. 4-5-6-7), l'Amministrazione contraente avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il contratto e/o i singoli ordinativi di fornitura e di ritenere definitivamente la cauzione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 5, nonché l'attivazione della procedura per il risarcimento dei danni ulteriori.

L'Amministrazione avrà inoltre facoltà di recedere dal presente contratto qualora il Legale rappresentante o taluno degli Amministratori della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa "antimafia".

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario subappaltare o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuitamente il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 12- FORNITURE EXTRACONTRATTUALI

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà, per motivi di urgenza ed attualmente imprevedibili, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, di commissionare alla ditta aggiudicataria fornitura di materiale di consumo non previsto nell'appalto, previa acquisizione del relativo preventivo di spesa e liquidazione della medesima con gli stessi criteri previsti per l'appalto.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.
- b) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa ai sensi dell'art.3 comma 8 L.13/08/2010 n.136.
- c) In caso di subappalto/cessione del presente contratto.

ARTICOLO 14- PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle Ditte sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 della predetta L. 196/2003.

ART. 15 - RINVIO A NORME

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ARTICOLO 16- FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni controverse sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Dicembre, 2010